

DET.N. 100

Prot.n. 349 del 07/05/2024

Oggetto: Determinazione di affidamento dell'accordo quadro per la fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture modulari per la realizzazione di padiglioni espositivi complete di pavimentazione, porte di sicurezza comprensive delle relative rampe e ove richiesto impianti di ricambio d'aria e riscaldamento per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni

CIG: B0D88A926B

Vista:

- La nomina del Dott. Emanuele Vietina a Direttore Generale di Lucca Crea s.r.l. con atto del 16/03/2023;
- La procura speciale con determina del AU n° 7 prot. 184 del 16/03/2023;
- la determina dell'Amministratore Unico n. 07 prot. N. 193 del 15/03/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Lucca Crea S.r.l. è una società interamente partecipata del Comune di Lucca, che esercita principalmente attività di promozione artistica, commerciale e culturale del fumetto, dell'illustrazione del cinema e di animazione e del gioco intelligente e organizza annualmente l'evento denominato Lucca Comics & Games, gli eventi Verdemura e Murabilia, Lucca Collezionando e gestisce il Polo Fiere di Lucca;
- Che durante Lucca Comics & Games verranno allestiti padiglioni espositivi in vree aree del centro storico di Lucca e zone limitrofe;
- si è quindi reso necessario affidare l'accordo quadro ai sensi dell'articolo 71 del D.l.g.s. 36/2023 per la fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture modulari per la realizzazione di padiglioni espositivi, complete di pavimentazione, porte di sicurezza comprensive delle relative rampe e ove richiesto impianti di ricambio d'aria e riscaldamento per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Preso atto che:

- la procedura si è svolta in modalità telematica, sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione della Regione Toscana in modalità aperta;
- in tale gara per la valutazione delle offerte è stato assunto come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il bando di gara prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 22 aprile 2024 alle ore 12:00;
- Entro la data di scadenza del termine è pervenuta n. 1 offerta sul portale START della Regione Toscana;

Ely

- con determina n° 95 del 22/04/2024 è stata costituita la commissione di gara;
- richiamati i contenuti del verbale delle operazioni di gara allegato e parte integrante del presente atto, i cui contenuti si intendono qui trascritti dal quale risulta quanto segue:

- che la sequenza di apertura delle buste come specificato nel disciplinare di gara era nell'ordine: tecnica-economica-amministrativa;
- che il giorno 22/04/2024 alle ore 14:41:12 si riuniva la commissione di gara, si prendeva atto che entro il termine prescritto dal Disciplinare di gara era pervenuta una sola offerta da parte di Pellicci e Meschi S.r.l., si apriva la busta tecnica e si iniziava la relativa valutazione;
- in data 24/04/2024 alle ore 15:43:34 si completava la fase di valutazione della documentazione tecnica con l'attribuzione di 54,8/80 punti e si procedeva al calcolo del punteggio riparametrato con il punteggio massimo risultante di 80 punti;
- in data 24/04/2024 alle ore 15:50:47 si procedeva all'apertura della busta economica, si prendeva atto del ribasso offerto pari a 0,5% ed alle ore 16:06:08 si approvava l'Offerta Economica con l'attribuzione di 20/20 punti;
- in data 24/04/2024 alle ore 16:06:08 si apriva la busta amministrativa ed iniziava la verifica della documentazione prodotta;
- in data 26/04/2024 alle ore 11:59:57 si completava la fase di esame della documentazione amministrativa;
- in data 29/04/2024 alle ore 13:49:50 si disponeva l'Aggiudicazione non efficace della procedura a favore di Pellicci e Meschi S.r.l., con il punteggio di 100/100, la cui intera offerta risulta archiviata tra gli atti di gara.

- Ritenuto per tutto quanto sopra di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione del servizio relativo all'accordo quadro per la fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture modulari per la realizzazione di padiglioni espositivi complete di pavimentazione, porte di sicurezza comprensive delle relative rampe e ove richiesto impianti di ricambio d'aria e riscaldamento per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni) di cui trattasi nei confronti dell'operatore economico Pellicci & Meschi srl, con sede legale in Capannori (LU), 55012 Via Stipeti 33, C.F. 02099910461, e P.I.02099910461, che è risultato vincitore con il punteggio complessivo pari a 100,00 fermo restando che l'efficacia del presente provvedimento rimane subordinata al positivo riscontro della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti dal medesimo dichiarati in sede di gara;

Visto:

- la legge 241/1990 ed in particolare l'art. 5, "Responsabile del procedimento", e seguenti;
- il D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 15, "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", il RUP è individuato nel Dott. Emanuele Vietina;
- Visto l'art. 16 del Dlgs 36/2023 per il quale le funzioni di Responsabile non possono essere assunte in caso di conflitto di interesse;

per quanto sopra motivato

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui alla procedura per l'accordo quadro per la fornitura a noleggio

e posa in opera di tendostrutture modulari per la realizzazione di padiglioni espositivi complete di pavimentazione, porte di sicurezza comprensive delle relative rampe e ove richiesto impianti di ricambio d'aria e riscaldamento per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni come da verbale di gara richiamato in premessa i cui contenuti si intendono qui trascritti e che viene allegato quale parte integrante e sostanziale;

2) di aggiudicare per quanto sopra l'appalto di cui trattasi Pellicci & Meschi srl, con sede legale in Capannori (LU), 55012 Via Stipeti 33, C.F. 02099910461 e P.I.02099910461, con un punteggio totale di 100,00 ed un ribasso pari al 0,50000 % per un importo di € 497.525,00 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza e € 245.000,00 per costi della manodopera;

3) di dare atto che è stato acquisito il CIG B0D88A926B;

di precisare che:

- il valore dell'accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante e non costituisce per l'impresa il minimo garantito e la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale;
- la stipulazione dell'accordo quadro non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie;
- la copertura finanziaria sarà assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;
- i servizi saranno commissionati attraverso contratti applicativi dell'Accordo Quadro, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità dell'operatore economico, entro il limite massimo dell'importo e della durata previste;
- di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dei contratti attuativi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- di dare atto che relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 16 del Codice e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- di precisare che saranno assolti gli adempimenti di trasparenza e pubblicità dal Responsabile tramite il sistema telematico dell'Ente e gli adempimenti informativi presso l'ANAC e/o presso l'Osservatorio, dall'Ufficio Gare e contratti della società Lucca Crea srl;
- di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà eseguita dall'Ufficio Gare e contratti;

4) Nello svolgimento del servizio la Ditta:

- i)** Potrà svolgere il servizio anche per il tramite di propri collaboratori, che saranno vincolati ai medesimi patti di non concorrenza e di riservatezza previsti dal presente contratto per la Ditta; agli obblighi previsti all'art. 3, punti

6 e 7, del presente contratto; al rispetto di quanto disposto e regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. All'uopo la Ditta si impegna a mettere i propri collaboratori a piena conoscenza del contenuto di tali documenti e a consentire loro il libero e continuo accesso agli stessi. Detti collaboratori dovranno essere correttamente contrattualizzati sulla base della normativa vigente, equamente retribuiti o compensati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, con regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, adeguatamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi ed è inteso che il loro costo graverà unicamente ed integralmente sulla Ditta. Nel caso in cui, per l'esecuzione del servizio, la Ditta si avvallesse di lavoratori subordinati, dovrà essere loro garantito, ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 36/2023, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore di attività della Ditta e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, comunque, quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. La Ditta dovrà in ogni caso rispettare le tabelle retributive previste dall'art. 41 D.lgs. 36/2023.

ii) Dovrà garantire ai propri collaboratori, autonomi e/o subordinati, impiegati nell'appalto con Lucca Crea s.r.l., il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del lavoro. Per quanto occorrer possa si ribadisce e specifica che per l'attività di detti collaboratori, svolta in forma autonoma o subordinata, non potranno essere richieste a Lucca Crea S.r.l. somme ulteriori rispetto e in aggiunta a quelle pattuite all'art. 2 del presente contratto per l'esecuzione di tutti i servizi commissionati, in quanto il relativo costo è già stato considerato dalla Ditta nella determinazione del corrispettivo pattuito.

iii) Dovrà comunicare a Lucca Crea s.r.l. il nominativo dei collaboratori, autonomi o subordinati, tempestivamente e, comunque, prima che tali soggetti prestino la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto con Lucca Crea s.r.l. .

iv) Si impegna inoltre – a richiesta della committente Lucca Crea S.r.l. – a inviare alla Società tutta la documentazione attestante: il corretto inquadramento contrattuale dei suddetti collaboratori sulla base della normativa vigente; l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi (nel caso di lavoratore subordinato) o compensativi (nel caso di lavoratore autonomo); l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali; l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi prevenzionistici, anche in materia di sicurezza sul lavoro; esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della Ditta e dei suoi collaboratori, tutti obblighi, nessuno escluso e/o eccettuato, gravanti sulla Ditta per legge e/o per contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto 4.2.,

compreso il mancato invio a Lucca Crea S.r.l. della documentazione richiesta, costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente contratto (fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società) e dà comunque facoltà a Lucca Crea S.r.l. di sospendere ogni e qualsivoglia pagamento del corrispettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1460 c.c. .

5) Che la Ditta, durante la vigenza del presente contratto, potrà svolgere altre attività lavorative e/o professionali che non impediscano la buona esecuzione del servizio conferitogli con il presente contratto. La Ditta potrà svolgere tali attività in proprio o in favore di terzi, a condizione che l'attività svolta non sia in concorrenza con le manifestazioni organizzate da Lucca Crea S.r.l. La Ditta, durante la vigenza del presente contratto, non potrà svolgere attività, nelle forme del lavoro autonomo o subordinato, in favore di soggetti concorrenti del Committente, nei termini e limiti sopra indicati, pena la risoluzione immediata del presente contratto e salvo il risarcimento del danno subito dalla società;

6) Che la Ditta, a fronte della mera richiesta della Società, si impegna a consegnare alla Società in originale tutti gli elaborati, di qualunque tipo e genere, e i documenti, nessuno escluso, anche meramente preparatori, che la Ditta- e i di lui eventuali collaboratori- hanno creato e/o redatto in qualunque modo connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

7) Che la Ditta s'impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, conoscenze inerenti le strategie commerciali, di comunicazione o di marketing, rispetto alle attività organizzative del committente e artistico culturali dei festival o delle campagne da esso realizzati, conoscenze relative all'organizzazione della società più generali, relative ai clienti e tutto quello che concerne l'attività della Committente. La Ditta si impegna altresì, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma o modo, informazioni di qualsivoglia natura, acquisite o comunque resegi accessibili in occasione del rapporto con la Committente, e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della Committente. La Ditta si impegna a non utilizzare, per fini estranei al presente contratto, tutto ciò di cui è venuto a conoscenza, in maniera diretta o incidentale, nel corso del suo incarico e a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, tali conoscenze e informazioni;

8) Di dare atto che la Ditta si "Obbliga a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico" ed è a conoscenza che la Società ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso e che aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il fornitore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella

suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Manleva fin d'ora la Società per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il fornitore o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte sua o di suoi eventuali collaboratori, la Società contesterà le violazioni e potrà eventualmente risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Società potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti;

9) **Tattamento dati personali-** Lucca Crea s.r.l. è Titolare del trattamento dei dati personali inerenti alla propria attività istituzionale di organizzazione eventi, in ossequio alla disciplina prevista dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e dal d. lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018. I dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, così come riportato sull'informativa generale presente sul sito www.luccacrea.it. Si precisa che i dati del fornitore sono trattati esclusivamente per l'esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, o di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro. Qualora, all'interno del servizio svolto, il fornitore effettui operazioni di trattamento dei dati per conto e in nome del Titolare, valga la presente ai fini della nomina del suddetto fornitore quale responsabile esterno del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, impegnandosi a rispettare i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa stessa e ad effettuare le operazioni impartite dal Titolare secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché le istruzioni da quest'ultimo fornite e riportate nel documento "Compiti ed istruzioni del Responsabile Esterno del Trattamento" di cui si dichiara la presa visione. Qualsiasi tipo di operazione che il Responsabile effettuerà per conto del Titolare dovrà: 1) avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità da parte di terzi; 2) essere eseguita nel rispetto dei compiti imposti dal rispetto della normativa vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo, in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale a carico della singola persona che realizza un uso illegittimo dei dati oggetto del trattamento. La presente nomina, non delegabile, decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico affidato;

10) Di dare atto che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza è adeguatamente pubblicizzata

sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nelle ulteriori sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per accettazione

Pellicci e Meschi S.r.l.

Timbro e firma

Il Direttore Generale

Lucca Crea s.r.l.
Dott. Emanuele Vietina
Corso Garibaldi, 53
55100 Lucca
P.IVA 01966320465